



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



*Città del Tricolore*

---

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330  
Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923  
Sito Web: [www.comune.comitini.ag.it](http://www.comune.comitini.ag.it) - E-mail: [sindaco@comune.comitini.ag.it](mailto:sindaco@comune.comitini.ag.it)  
PEC: [info@pec.comune.comitini.ag.it](mailto:info@pec.comune.comitini.ag.it)

---

ORDINANZA N° 25 DEL 05/08/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI OARI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NONCHE' DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI E BEVANDE IN GENERE, IN BOTTIGLIE DI VENTRO

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- ✓ **che** negli ultimi anni si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante di bevande di maggiore gradazione alcolica (drinks, aperitivi e soprattutto birra), in particolare nelle ore notturne,
- ✓ **che** il consumo di alcol è una prima causa dell'aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica e all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi notturni provocando inevitabilmente disturbo al riposo dei residenti
- ✓ **che** l'abuso di alcol genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani nonché all'abbandono e frantumazione sul suolo pubblico dei contenitori in vetro utilizzati per la vendita per asporto di tali bevande, provocando una situazione di degrado ambientale ed un concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità di coloro che abitano in quei luoghi e/o vi transitano, impegnando peraltro questo Ente ad effettuare continui interventi straordinari di manutenzione e pulizia.

**PRESO ATTO che** tale fenomeno si pone in stretta correlazione con l'attività di vendita svolta dagli esercenti il commercio e dei titolari di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica rilasciata in forza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

**ATTESO** che allo scopo di contrastare in modo efficace le cause che danno origine all'abbandono ed alla successiva frantumazione dei contenitori in vetro di bevande in genere, si ritiene opportuno, imporre il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro a tutti gli esercenti che usufruiscono, sia in modo temporaneo che in forma permanente di concessione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale, compresi in tali categorie gli esercizi di somministrazione in sede stabile, abilitati in forza alla Legge 287/91 per i quali l'occupazione di area pubblica stagionale deve intendersi quale

estensione dei propri locali di vendita;

**PRESO ATTO:**

- ✓ **che** il Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 del 08.05.2012) si è ripetutamente espresso in merito alla legittimità dei provvedimenti amministrativi volti a limitare l'orario dei pubblici esercizi in relazione a prevalenti motivazioni di tutela, tra l'altro, della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- ✓ **che** secondo il punto 4 della citata Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico "specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...) in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possono continuare ad essere applicati (...) potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3 c. 1 del decr. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

**DATO ATTO :**

- ✓ che la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- ✓ che l'art. 50, comma 7bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute, vietare agli esercizi di somministrazione su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, associazioni e circoli sportivi e culturali ed esercenti che utilizzano per la vendita distributori automatici, operanti in questo territorio comunale la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01,00 fino alle 06,00 del giorno seguente nonché la vendita per asporto di bevande sia analcolica che di qualsiasi gradazione alcolica contenute in bottiglie di vetro, nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno seguente;

## VISTI:

- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 16 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- l'art. 1, comma 2, della legge 30.03.2001, n. 125, il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;
- l'art. 687 e l'art. 689 del Codice Penale;

## ORDINA

**Per i motivi narrati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati, quanto segue,**

**A decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 15 settembre 2022:**

**E' fatto divieto assoluto per tutti gli esercizi di somministrazione su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, associazioni e circoli sportivi e culturali ed esercenti che utilizzano per la vendita distributori automatici, operanti in questo territorio comunale:**

- **la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01,00 fino alle 06,00 del giorno seguente.**
- **la vendita per asporto di bevande sia analcolica che di qualsiasi gradazione alcolica contenute in bottiglie di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno seguente, prescrivendo che la bevanda potrà essere consumata all'esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica che dovranno successivamente essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione da parte del venditore.**

3. Il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

4. Resta fermo il divieto di somministrazione nel territorio comunale delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 16 previsto dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di somministrazione nei casi previsti dagli artt. 690 e 691 del C.P.;

## AVVERTE

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

2. Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dai predetti artt. 689,

690 e 691 C.P., la violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 nonché l'applicazione quale sanzione accessoria della:

- revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, nei confronti del titolare della stessa;
- sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 17 quater del R.D. 773/1931, per il titolare di esercizi di alimenti e bevande.

Tutti gli esercenti, destinatari della presente Ordinanza hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile, un avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro.

La mancata esposizione dell'avviso è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €. 500,00

Il Comando di Polizia Municipale e quanti obbligati per legge sono incaricati della vigilanza e del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione:

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;

alla Polizia Municipale;

alla Stazione dei Carabinieri di Comitini;

Di darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

IL SINDACO



Luigi Nigrelli